

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo P. 4884/I.03

Data 09 MAG 2018

Rif. Prot. 2676/I.3/18p

Oggetto Elezioni OPI: Presidente Revisore dei Conti

A seguito del pervenimento della nota di cui al riferimento, visto l'allegato n. 3 relativo alla "Scheda gialla" – Elezione del Collegio dei Revisori dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Torino Quadriennio 2010-2020" si fa presente quanto segue, anche a seguito di colloquio telefonico con la Dott.ssa Rinaldi che ci legge per conoscenza..

L'art. 2 n. 3 del DLCPS 223/46 così come modificato dalla legge 3/2018 letteralmente dispone:

Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

L'art. 2 comma 1 del DM del 15/3/2018 relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie dispone:

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo degli infermieri e all'Albo degli infermieri pediatrici, compresi i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Dalle disposizioni su riportate si evince che solo gli iscritti agli Albi hanno legittimità ad essere eletti secondo le norme vigenti e non figure esterne agli albi detenuti dall'Ordine.

La procedura per individuare un Revisore dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali detenuto dal MEF, che rivestirà la carica di Presidente per disposizione di legge, deve sicuramente essere attivata dal nuovo Consiglio Direttivo in quanto tale nomina richiede una valutazione dei curricula di una eventuale rosa di candidati oltre che una valutazione dell'impegno di spesa che non può essere imposto *ex ante*.

Cordiali saluti.